SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
10 dicembre 1987 *

Nelle cause riunite da 181 a 184/86

Sergio Del Plato, Giovanni Ferrari, Massimo Paruccini e **Enrico Rodari**, dipendenti della Commissione delle Comunità europee (Centro comune di ricerca — Ispra), con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, rue Philippe-II,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Georges Kremlis, in qualità di agente, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto le domande intese a che:

1) la Corte annulli quattro decisioni del 4 aprile 1986 con le quali la Commissione ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti contro le decisioni del comitato ad hoc incaricato di valutare l'idoneità dei dipendenti di ruolo e dei dipendenti temporanei dei ruoli scientifico e tecnico di categoria B a svolgere mansioni di categoria A e si è rifiutata di iscrivere i ricorrenti nell'elenco delle persone idonee a svolgere mansioni di categoria A,

2) la Corte dichiari inapplicabili, in base all'art. 184 del trattato CEE e all'art. 156 del trattato CEEA, le « modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico e tecnico », pubblicate nel bollettino *Informazioni amministrative* n. 409 del 24 giugno 1983,

* Lingua processuale: il francese.

3) la Corte, se necessario, ordini che il procedimento sia ricominciato e annulli il rigetto espresso dei reclami dei ricorrenti,

4) la Corte ingiunga alla Commissione di produrre tutti i documenti riguardanti i ricorrenti,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 24 settembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con quattro atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 21 luglio 1986, i sigg. Del Plato, Ferrari, Paruccini e Rodari, dipendenti di categoria B dei ruoli scientifico e tecnico in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, hanno proposto ricorsi intesi all'annullamento di quattro decisioni, notificate con lettera 16 settembre 1985, con le quali il comitato ad hoc, incaricato di valutare l'idoneità dei dipendenti di categoria B dei ruoli scientifico e tecnico a svolgere mansioni di categoria A si è rifiutato di iscriverli nell'elenco degli idonei contemplato a questo scopo.

2 Negli stessi atti i sigg. Del Plato, Ferrari, Paruccini e Rodari chiedono, inoltre, che la Corte dichiari inapplicabili, in base all'art. 184 del trattato CEE e all'art. 156 del trattato CEEA, le « modalità procedurali » stabilite dalla Commissione. Essi chiedono infine, « per quanto necessario », che la Corte ordini che il procedimento venga ricominciato, annulli le decisioni di rigetto dei loro reclami e ingiunga alla Commissione di produrre tutti i documenti redatti dal comitato ad hoc che li riguardano.

3 Nel 1983 i ricorrenti presentavano domanda di partecipazione al procedimento di selezione per l'accesso alla categoria A. Le loro candidature venivano esaminate da un comitato ad hoc, a norma delle « modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico » (in prosieguo: « modalità procedurali »), stabilite dalla Commissione il 3 giugno 1983 (bollettino *Informazioni amministrative* n. 409 del 24 giugno 1983).

4 Al termine del procedimento il presidente del comitato ad hoc e il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione comunicavano agli interessati, con lettera 16 settembre 1985, che il comitato suddetto aveva deciso di non iscriverli nell'elenco degli idonei allo svolgimento di mansioni di categoria A. I reclami presentati contro dette decisioni dai sigg. Del Plato, Ferrari, Paruccini e Rodari, in base all'art. 90 dello statuto del personale, venivano respinti con decisioni della Commissione 4 aprile 1986.

5 I ricorrenti chiedono in via principale l'annullamento di tutte le decisioni suddette e deducono, a sostegno di questa domanda, l'incompetenza del comitato ad hoc, l'infrazione delle norme relative ai concorsi contenute nell'allegato III dello statuto del personale, la violazione del principio della parità di trattamento, talune irregolarità nello svolgimento dei colloqui individuali, l'inosservanza del calendario delle prove, l'imprecisione del resoconto dei lavori del comitato, che non consentirebbe di sapere come sono stati calcolati i loro punteggi, la violazione delle prerogative della difesa in quanto ai loro superiori gerarchici è stato inviato un questionario, mentre a loro non è stata data la possibilità di rispondervi, e infine, nel caso del sig. Paruccini, che la monografia da lui presentata non è stata esaminata con scrupolosità e competenza sufficienti.

6 Per quanto riguarda l'ambito normativo della controversia e i mezzi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

7 La Commissione, prima di difendersi nel merito, solleva un'eccezione d'irricevibilità che è opportuno esaminare in primo luogo.

Sull'eccezione d'irricevibilità di taluni mezzi sollevata dalla Commissione

8 La Commissione sostiene che i mezzi dedotti dai ricorrenti sono, nella maggior parte, irricevibili in quanto mettono in discussione la legittimità delle « modalità procedurali » stabilite nel 1983, che, non essendo state impugnate tempestivamente, sono divenute definitive.

9 A questo proposito si deve osservare che, nell'ambito del rimedio giuridico istituito dall'art. 91 dello statuto del personale e nel caso di un atto di portata generale destinato ad essere attuato mediante una serie di decisioni individuali, il dipendente può dedurre l'illegittimità dell'atto suddetto nell'impugnare la decisione individuale che lo riguarda (sentenza 18 marzo 1975, cause riunite 44, 46 e 49/74, Acton/Commissione, Racc. 1975, pag. 383).

10 Come la Corte ha già rilevato (sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite da 80 a 83/81 e da 182 a 185/82, Adam e altri/Commissione, Racc. 1984, pag. 3411), le « modalità procedurali », anche se non possono essere qualificate come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione sia assolutamente tenuta, enunciano una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso particolare, senza indicare ragioni che siano compatibili col principio della parità di trattamento. Ne consegue che le « modalità procedurali » costituiscono un atto di portata generale. Pertanto, anche qualora esse non siano state direttamente impugnate, i dipendenti interessati possono dedurne l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate in base alle stesse.

11 Di conseguenza, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione dev'essere respinta.

Sul mezzo relativo all'incompetenza del comitato ad hoc

12 I ricorrenti sostengono che, mentre l'art. 98 dello statuto deroga al n. 2 dell'art. 45 dello stesso statuto, a tenore del quale « il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso », resta però valido il n. 1 dell'art. 45, a norma del quale « la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina ». Ne conseguirebbe che la Commissione non poteva conferire al comitato ad hoc istituito dalle « modalità procedurali » il potere di redigere l'elenco dei candidati che potevano fruire del cambiamento di ruolo o di categoria.

13 Si deve ricordare, in primo luogo, che, a norma dell'art. 45, n. 1, dello statuto la promozione comporta la nomina al grado superiore della categoria o del ruolo cui l'interessato appartiene. Pertanto, l'art. 45, n. 1, non si applica quando i dipendenti interessati passino ad altra categoria, ipotesi che ricorre nella fattispecie.

14 In secondo luogo, si deve rilevare che, anche se l'art. 45, n. 2, dello statuto sancisce il principio secondo cui il passaggio da un ruolo o da una categoria a un altro ruolo o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso, l'art. 98, 2° comma, stabilisce che « le disposizioni dell'art. 45, paragrafo 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all'articolo 92 ». Da dette disposizioni, combinate tra loro, emerge che esse, anche se permettono all'autorità che ha il potere di nomina di decidere sul passaggio dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico alla categoria superiore senza avvalersi del procedimento del concorso, non hanno né lo scopo né l'effetto di impedirle di applicare detto procedimento.

15 La Commissione, se, considerato il potere discrezionale di cui disponeva nella fattispecie, poteva legittimamente istituire un procedimento « sui generis », che differiva su vari punti dal concorso ai sensi dello statuto, poteva anche ispirarsi alla tecnica del concorso, e, in particolare, conferire al comitato ad hoc il potere di stabilire definitivamente l'elenco degli idonei nel quale l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe necessariamente scelto i dipendenti ammessi al cambiamento di categoria.

6 Il mezzo relativo all'incompetenza del comitato ad hoc dev'essere pertanto respinto.

Sul mezzo relativo all'infrazione delle norme sui concorsi contenute nell'allegato III dello statuto del personale

7 I ricorrenti sostengono che in realtà la Commissione ha bandito un concorso e, di conseguenza, era tenuta a rispettare le norme sul procedimento concorsuale contenute nell'allegato III dello statuto del personale.

8 Si deve ricordare che, come si è sopra rilevato, nella fattispecie la Commissione non ha bandito un concorso, ma ha istituito un procedimento di selezione « sui generis ». Pertanto, a torto i ricorrenti sostengono che le « modalità procedurali » avrebbero dovuto rispettare tutte le norme contenute nell'allegato III dello statuto, e in particolare la disposizione in base alla quale l'elenco degli idonei deve comprendere un numero di candidati doppio di quello dei posti da coprire, obbligo che, peraltro, dev'essere adempiuto « possibilmente ».

Sul mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento a danno dei candidati in possesso di un diploma universitario o equipollente

I ricorrenti sostengono che la dispensa dalla presentazione della monografia contemplata dalle « modalità procedurali » per i dipendenti in possesso di un diploma universitario o equipollente in campo scientifico o tecnico ha avuto, in realtà, l'effetto di sfavorire detti candidati rispetto agli altri.

Si deve osservare che le « modalità procedurali » avrebbero potuto essere considerate illegittime soltanto se il procedimento di selezione fosse stato organizzato in modo che in realtà il fatto di non presentare la monografia potesse nuocere ai candidati che ne erano dispensati. Tuttavia emerge dal fascicolo che questo non si è verificato nel caso di specie.

Sotto questo profilo va rilevato in particolare che il colloquio d'indole tecnica sostenuto dai candidati era dedicato, per coloro che presentavano una monografia, ad una dissertazione sulla stessa e, per i candidati laureati dispensati dalla monografia, ad una dissertazione su di un argomento da loro scelto nella materia di cui

erano specialisti. A torto, quindi, i ricorrenti, laureati e dispensati dalla monografia, sostengono di essere stati costretti, contrariamente ai loro concorrenti non laureati, a trattare argomenti lontani dalle loro cognizioni.

22 Di conseguenza, non si può considerare che le « modalità procedurali », in sé e per sé o come concretamente applicate, abbiano avuto l'effetto di sfavorire i candidati muniti di diploma universitario o equipollente e il mezzo in esame dev'essere respinto.

Sul mezzo relativo all'irregolarità dello svolgimento del colloquio

23 I ricorrenti sostengono che il colloquio di un quarto d'ora aveva carattere troppo generale ed era troppo breve.

24 Si deve precisare che il colloquio di carattere generale, che si svolse nelle stesse condizioni per i candidati delle due categorie, seguiva ad una dissertazione e ad un colloquio di carattere tecnico sulla monografia redatta dal candidato oppure sull'argomento da lui scelto in una materia di cui era specialista. Nulla impediva al comitato ad hoc di integrare detta dissertazione e detto colloquio con un colloquio di portata più vasta, mirante a giudicare le cognizioni generali dei candidati, in particolare nel settore scientifico o tecnico, cognizioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni inerenti ai posti ai quali essi aspiravano.

25 Del resto, dal fascicolo non emerge che le condizioni in cui si svolsero i colloqui e gli argomenti trattati, fossero tali da sfavorire taluni candidati.

26 Secondo i ricorrenti, poi, avrebbe dovuto redigersi verbale di ciascun colloquio. A questo proposito è sufficiente rilevare che siffatta formalità non era contemplata dalle « modalità procedurali » e che, tenuto conto dei documenti versati agli atti, la sua mancanza non era idonea né a ledere gli interessi dei candidati né ad ostacolare il controllo della Corte sullo svolgimento del procedimento di selezione.

27 Il mezzo dev'essere pertanto respinto.

Sul mezzo relativo all'inosservanza, da parte del comitato ad hoc, delle date fissate nella « comunicazione per i funzionari e agenti temporanei del quadro scientifico e tecnico della categoria B » del 24 giugno 1983

28 Nella comunicazione delle « modalità procedurali » ai dipendenti interessati la Commissione annunciava che, « salva conferma », il comitato ad hoc si sarebbe riunito « a fine ottobre/inizio novembre 1983 » ed avrebbe concluso i suoi lavori « nel dicembre 1984 ». Secondo i ricorrenti, detto calendario non è stato rispettato.

29 Dal tenore stesso della citata comunicazione emerge che le date annunciate avevano soltanto valore indicativo. Pertanto, l'inosservanza di dette date non può comunque viziare le decisioni impugnate.

Sul mezzo secondo cui il resoconto dei lavori del comitato non consente di sapere come sono stati calcolati i punteggi attribuiti ai vari candidati

30 I ricorrenti sostengono che il resoconto dei lavori redatto dal comitato non consente di conoscere il metodo secondo cui sono stati determinati i punteggi attribuiti ai vari candidati.

31 Alla Corte spetta accertare soltanto che il giudizio formulato sui meriti dei vari candidati e i metodi di valutazione adottati dal comitato ad hoc non siano viziati da errore manifesto (sentenza 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione, Racc. 1987, pag. 2643). Tuttavia nessuna disposizione delle « modalità procedurali » e nessun principio generale imponevano a detto comitato di esporre dettagliatamente, nel resoconto dei suoi lavori, i metodi di valutazione adottati.

32 A questo proposito, dal fascicolo emerge che a ciascun candidato venne attribuito un voto dopo ciascuno dei due colloqui. Il voto relativo al primo colloquio venne corretto con l'attribuzione di un abbuono per i candidati che avevano presentato

pubblicazioni « buone » o « eccellenti ». Nel punteggio finale esso contò per un terzo e quello del secondo colloquio per due terzi.

33 Non risulta che detti metodi di valutazione siano viziati da errore manifesto, idoneo a compromettere la « par condicio » dei candidati o la corretta valutazione dei loro meriti. Pertanto, il mezzo dev'essere respinto.

Sul mezzo relativo alla trasmissione di un questionario al superiore gerarchico di ciascun candidato

34 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il comitato non poteva trasmettere un questionario stereotipo ai superiori gerarchici dei candidati, dato che le « modalità procedurali » contemplavano soltanto, sub III, n. 2, un eventuale « colloquio con il candidato nonché, se del caso, coi suoi superiori gerarchici, al fine di raccogliere ulteriori informazioni ». In secondo luogo, deducono che di detti questionari avrebbe potuto tenersi conto soltanto se i candidati fossero stati messi in grado di discuterne il contenuto.

35 Per quanto riguarda la prima parte del mezzo, punto III, n. 2, lett. a), delle « modalità procedurali » mirava, come emerge dalla sua stessa lettera, a consentire al comitato di completare i fascicoli di candidatura mediante informazioni raccolte, in particolare, presso i superiori gerarchici dei candidati. Il comitato non ha interpretato erroneamente detta disposizione considerando che un questionario stereotipo inviato ai superiori gerarchici degli interessati potesse offrire garanzie equivalenti a un colloquio con gli stessi superiori.

36 Per quanto riguarda la seconda parte del mezzo, si deve rilevare che, a proposito di un concorso, la Corte ha affermato che, qualora la commissione giudicatrice basi il suo giudizio su elementi come le informazioni e le opinioni dei superiori gerarchici, i candidati devono avere previamente la possibilità di prendere posizione sui pareri espressi nei loro confronti da detti superiori (sentenza 11 marzo 1986, causa 294/84, Hermanus Adams e altri, Racc. 1986, pag. 977). Nella fattispecie, però, l'inosservanza di detta formalità non ha potuto viziare il procedimento di selezione. Emerge infatti dal fascicolo e dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte che le risposte dei superiori gerarchici furono tutte favorevoli ai ricorrenti e che detti superiori asserirono che i ricorrenti possedevano i requisiti neces-

sari allo svolgimento di mansioni della categoria A. Di conseguenza, nulla permette di ritenere che, se non fosse stata commessa detta irregolarità le decisioni impugnate avrebbero potuto avere un contenuto diverso. Il mezzo dev'essere quindi respinto.

Sul mezzo dedotto dal ricorrente Paruccini, secondo cui la monografia da lui presentata non è stata adeguatamente esaminata

37 Si deve in primo luogo rilevare che, e il ricorrente, pur sostenendo che la sua monografia non è stata esaminata dal comitato ad hoc, non fornisce alcun dato a sostegno delle sue osservazioni, che sono contraddette dai documenti del fascicolo.

38 Il ricorrente sostiene inoltre che la sua monografia, data la sua natura tecnica, avrebbe dovuto essere esaminata da un esperto. Tuttavia, le « modalità procedurali » si limitano a disporre che « il comitato ha facoltà di designare degli esperti, col compito di assisterlo al momento della presentazione della tesi e della sua discussione col candidato » e non impongono al comitato alcun obbligo in proposito. Inoltre, non emerge dal fascicolo che la monografia di cui trattasi vertesse su di un argomento così tecnico che il giudizio sul suo contenuto richiedesse l'intervento di un esperto e non potesse validamente essere formulato dal presidente del comitato.

39 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che le conclusioni intese all'annullamento delle decisioni impugnate devono essere disattese. Le ulteriori conclusioni, formulate nel caso in cui la domanda d'annullamento fosse accolta, devono, di conseguenza, essere anche esse disattese, senza che occorra statuire sulla loro ricevibilità.

40 Pertanto, i ricorsi dei sigg. Del Plato, Ferrari, Paruccini e Rodari devono essere interamente respinti.

Sulle spese

41 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause

promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Moitinho de Almeida Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

J. C. Moitinho de Almeida